PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2800 di data 2 marzo 2020

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;
Autorizzazione di modifica tecnica non sostanziale relativa all'impianto funiviario D001i "Riva – Bastione" per la modifica della scala di emergenza, nel Comune di Riva del Garda.

Sono presenti:

- Giorgio CESTARI	- Presidente f.f.
- Silvio DALMASO	- componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
- Luca MALESANI	- componente supplente Servizio foreste e fauna
- Matteo MERZLIAK	- componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
- Claudio PALLAORO	- componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali
- Elisabetta ROMAGNONI	- componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
- Paola VISINTAINER	- componente supplente Servizio geologico
- Sergio BENIGNI	- componente supplente Servizio prevenzione rischi

Partecipano, senza diritto di voto, Ruggero Valentinotti del Servizio bacini montani, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 31 gennaio 2020, con la quale la società Lido di Riva Immobiliare S.p.A., con sede a Riva del Garda, viale Rovereto, 146, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario D001i "Riva - Bastione", nel Comune di Riva del Garda.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott.ing. Antonio Lotti datati dicembre 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale riguarda la modifica alla scala di emergenza, per l'eliminazione delle due piazzole intermedie poste a circa 1/3 e 2/3 del percorso, dovuta a difficoltà di accesso alle stesse, in relazione alla pendenza del tracciato ammissibile in quanto l'eventuale soccorso all'utenza, in caso di necessità, è garantito da specifiche squadre di soccorso che impiegano appositi montascale a cingoli sia in dotazione all'impianto che alle squadre stesse (vigili del fuoco).

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che l'intervento in argomento è da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Preso atto che gli interventi sono da ritenersi non sostanziali rispetto a quanto originariamente determinato nel procedimento di verifica SCR 2016-08 conclusosi con la non sottoposizione a procedura di VIA con determinazione del Dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 378 di data 18 luglio 2016.

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Lido di Riva Immobiliare S.p.A., con sede a Riva del Garda, viale Rovereto n. 146, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario D001i "Riva - Bastione", nel Comune di Riva del Garda, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;

2. di rendere noto che le squadre di soccorso dovranno essere dotate di appositi dispositivi montascale a cingoli per l'evacuazione dei viaggiatori non deambulanti, ed il piano di soccorso dovrà essere opportunamente modificato;

3. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

6. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali;

7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

SG/GM/SD/fr